

**Protocollo DDA/0000256 del 25 gennaio 2024**

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/13824, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.**

**(Procedimento n. 2076/DDA/LS)**

Con istanza DDA/13824, acquisita in data 22 gennaio 2024 (prot. n. DDA/0000198), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza, sul sito *internet* <https://ymate.app>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

| TITOLARE  | TITOLO                 | ANNO | LINK      |
|-----------|------------------------|------|-----------|
| FERRO     | BREATHE GENTLE         | 2008 | <omissis> |
| FERRO     | VALORE ASSOLUTO        | 2016 | <omissis> |
| FERRO     | SERE NERE              | 2003 | <omissis> |
| EROS      | ATTIMO DI PACE         | 2003 | <omissis> |
| EROS      | FUOCO NEL FUOCO        | 2000 | <omissis> |
| EROS      | PIU' BELLA COSA        | 1996 | <omissis> |
| EROS      | QUESTA NOSTRA STAGIONE | 2012 | <omissis> |
| LIGABUE   | BUONANOTTE ALL'ITALIA  | 2007 | <omissis> |
| LIGABUE   | ERI BELLISSIMA         | 2001 | <omissis> |
| CREMONINI | CUORE DI CANE          | 2014 | <omissis> |
| CREMONINI | DUE STELLE IN CIELO    | 2002 | <omissis> |

Direzione servizi digitali

|            |                           |      |           |
|------------|---------------------------|------|-----------|
| CREMONINI  | LA FIERA DEI SOGNI        | 2001 | <omissis> |
| CREMONINI  | GREYGOOSE                 | 2014 | <omissis> |
| CREMONINI  | IL PRIMO BACIO SULLA LUNA | 2008 | <omissis> |
| DALLA      | QUALE ALLEGRIA            | 1977 | <omissis> |
| DALLA      | OCCHI DI RAGAZZA          | 1977 | <omissis> |
| DALLA      | RONDINI                   | 1990 | <omissis> |
| DALLA      | LA SERA DEI MIRACOLI      | 1980 | <omissis> |
| DALLA      | NON BASTA SAPER CANTARE   | 2010 | <omissis> |
| CARL BRAVE | BARCELONETA               | 2017 | <omissis> |
| CARL BRAVE | FOTOGRAFIA                | 2018 | <omissis> |
| CARL BRAVE | POLAROID                  | 2017 | <omissis> |
| CARL BRAVE | REGINA COELI              | 2020 | <omissis> |
| CARL BRAVE | SEMPRE IN DUE             | 2017 | <omissis> |
| VENDITTI   | NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI   | 1984 | <omissis> |

L'istante dichiara, inoltre, che: *“Si evidenzia che il tentativo di rimozione selettiva operato dalla SIAE sul sito oggetto della presente istanza non è andato a buon fine. Sullo stesso risultano ancora presenti le opere segnalate. Si rappresenta il carattere massivo delle violazioni al diritto d'autore tramite tale sito”*.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate, in quanto il sito internet oggetto dell'istanza consente di effettuare il c.d. stream ripping, ovvero di creare una copia permanente su un proprio device di un'opera tutelata che, invece, sarebbe lecitamente disponibile solo in c.d. streaming (ovvero

Direzione servizi digitali

sottoforma di riproduzione meramente temporanea), in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80 della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito *internet*, raggiungibile agli indirizzi email `info@ymate.app` e `admin@ymate.app`, risulta verosimilmente registrato dalla società Name.com Inc, con sede in 414 14th Street #200, 80202, Denver, Colorado, Stati Uniti d'America, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica `support@name.com` e `abuse@name.com`, per conto della società Domain Protection Services, Inc., società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento di dati dell'utente, raggiungibile alla PO Box 1769, 80201, Denver, Colorado, Stati Uniti d'America e contattabile all'indirizzo di posta elettronica `appears.com@protecteddomainservices.com`;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail `abuse@cloudflare.com`, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti da un soggetto non identificabile; alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC `dda@cert.agcom.it`, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/13824", la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 3-bis, del Regolamento.

Direzione servizi digitali

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione dell'ing. Luca Salandri, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/13824**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 7 febbraio 2024**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE  
Benedetta Alessia Liberatore